



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO TERMOLI

Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale Sezione Tecnica – Sicurezza e Difesa Portuale
e-mail: termoli@guardiacostiera.it - tel. 0875/706484 – 0875/707336

Argomento: interdizione tratto di banchina.

Località: Porto di Termoli – molo Nord 2° braccio e intersezione Molo Nord/Est.

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Termoli:

- VISTA l'Ordinanza n° 96-2022 emanata dalla Capitaneria di Porto di Termoli in data 19.12.2022;
- VISTO il sopralluogo eseguito dal personale dipendente unitamente a funzionario della Regione Molise in data 20 dicembre 2022, dal quale si prendeva atto che lo sgottamento della banchina con parziale cedimento del manto stradale oggetto di interdizione di cui all'ordinanza 96-2022 interessava anche parte dell'area insistente sull'intersezione con la banchina del molo nord/est;
- RITENUTO necessario interdire anche l'area demaniale marittima in intersezione con il Molo Nord/est, interessata anch'essa dall'evento, al fine di poter permettere gli opportuni accertamenti e verifiche nonché il successivo ripristino dei tratti di banchina interessati dallo sgottamento;
- CONSIDERATO necessario salvaguardare la pubblica incolumità e permettere il regolare svolgimento delle attività portuali;
- VISTI gli artt. 30 ed 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento d'Esecuzione.

RENDE NOTO

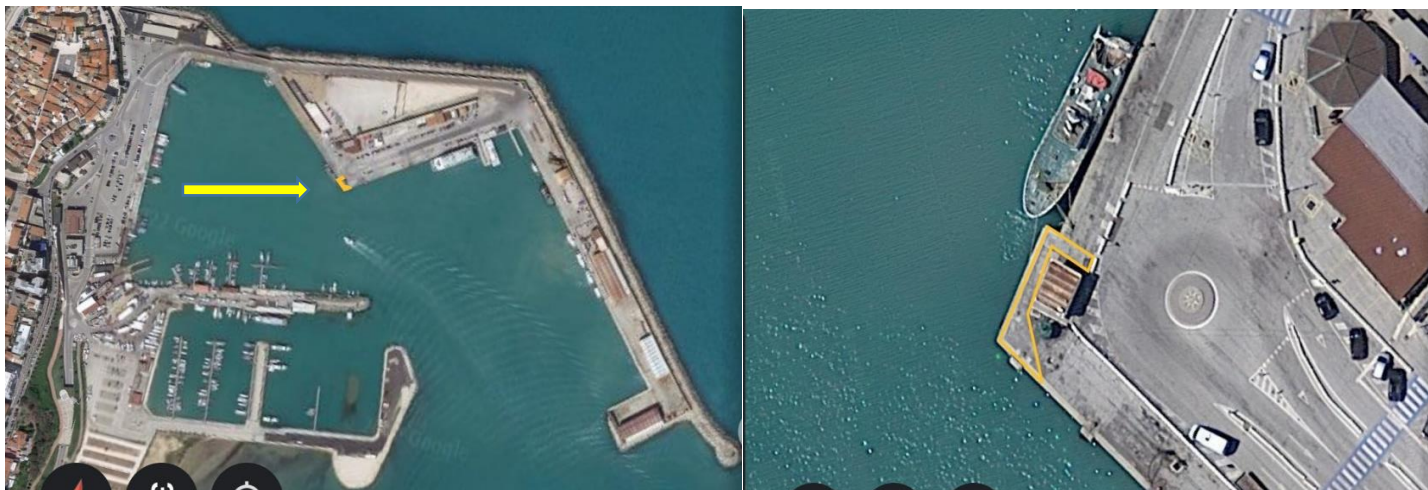
che il tratto di “banchina del 2° braccio molo Nord” con l'intersezione del molo nord/est, in prossimità del distributore Cannone Petroli, è interessato da un fenomeno di sgottamento con parziale cedimento della pavimentazione stradale, pertanto

ORDINA

Articolo 1

con decorrenza immediata e fino al completo ripristino, l'area demaniale marittima della testata del 2° braccio Molo Nord con l'intersezione del molo nord/est del porto di Termoli, per un'ampiezza di circa 55 mq., così come meglio evidenziata nelle immagini sotto riportate, è interdetta al transito ed alla sosta sia essa pedonale che veicolare come indicato nell'apposita segnaletica stradale provvisoria.

La Regione Molise e l'Autorità di Sistema dell'Adriatico Meridionale, ognuno per quanto di propria competenza, avranno cura di disporre un intervento tecnico teso a segnalare in modo idoneo l'interdizione.



Articolo 2

L'ordinanza n° 96-2022 in data 19.12.2022 è abrogata e sostituita dalla presente.

Articolo 3

I contravventori alla presente ordinanza salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave illecito, saranno puniti ai sensi della vigente normativa applicabile e saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza del mancato rispetto delle norme del presente atto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/termoli/ordinanze-e-avvisi, nonché opportunamente diffusa tramite gli organi d'informazione.

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Sergio MOSTACCI